

II.

PROTEZIONE DELLE COSTRUZIONI NAVALI IN AUSTRIA-UNGHERIA.

Per la costruzione di scafi, macchine, caldaie e apparecchi ausiliari eseguita nei cantieri navali situati nei territori dell'Impero è concesso un contributo di costruzione nella seguente misura:

1° Per gli scafi di piroscafi in ferro o in acciaio 40 corone per ogni tonnellata di stazza lorda;

2° Per gli scafi di velieri in ferro o in acciaio 14 corone per tonnellata di stazza lorda.

3° Per gli scafi di velieri in legno o di costruzione mista 10 corone per ogni tonnellata di stazza lorda.

Macchine, caldaie e apparecchi ausiliari, 8 corone per ogni 100 chilogrammi di materiale adoperato.

Per aver diritto al contributo di costruzione è necessario che nelle costruzioni venga impiegato almeno il 50 % di materiale indigeno.

Quando però non sia possibile procurarsi il materiale occorrente all'interno, oppure non si possa avere che in un termine sproporzionatamente lungo o ad un prezzo che superi quello del materiale stesso acquistato all'estero aumentato dalle spese di trasporto, sarà concesso ugualmente il contributo di costruzione ma ridotto di 1/2 per cento del suo ammontare per ogni per cento di cui l'impiego del materiale indigeno discende sotto il 50 %.

Disposizioni di carattere finanziario:

La somma da erogarsi per contributo di esercizio e di viaggio è di:

Corone 4,2 per l'anno 1907			
Id.	4,4	id.	1908
Id.	4,7	id.	1909
Id.	5	id.	1910
Id.	5,3	id.	1911
Id.	5,6	id.	1912 e seguenti

Il contributo di costruzione è accordato per un massimo di 25.000 tonnellate lorde all'anno.